

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A5-0122/2003**

24 aprile 2003

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari  
(COM(2002) 400 – C5-0348/2002 – 2002/0163(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatrice: Minerva Melpomeni Malliori

***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

|  | <b>Pagina</b> |
|--|---------------|
| PAGINA REGOLAMENTARE.....                | 4             |
| PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA..... | 5             |
| MOTIVAZIONE.....                         | 11            |

## PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 15 luglio 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 95 del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (COM(2002) 400 – 2002/0163 (COD)).

Nella seduta del 2 settembre 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno e alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (C5-0348/2002).

Nella riunione del 2 ottobre 2002 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatrice Minerva Melpomeni Malliori.

Nelle riunioni del 24 marzo 2003 e 24 aprile 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 43 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente); Alexander de Roo e Guido Sacconi (vicepresidenti); Minerva Melpomeni Malliori (relatrice); María del Pilar Ayuso González, Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Martin Callanan, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Christel Fiebiger (in sostituzione di Pernille Frahm), Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Monica Frassoni (in sostituzione di Inger Schörling, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Cristina García-Orcoyen Tormo, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Cristina Gutiérrez Cortines, Jutta D. Haug (in sostituzione di Torben Lund), Marie Anne Isler Béguin, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (in sostituzione di Raffaele Costa), Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Peter Liese, Giorgio Lisi (in sostituzione di Avril Doyle), Caroline Lucas (in sostituzione di Hiltrud Breyer), Emilia Franziska Müller, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Béatrice Patrie, Marit Paulsen, Fernando Pérez Royo (in sostituzione di María Sornosa Martínez), Dagmar Roth-Behrendt, Yvonne Sandberg-Fries, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Bart Staes (in sostituzione di Patricia McKenna), Catherine Stihler, Astrid Thors, Antonios Trakatellis, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kathleen Van Brempt, Peder Wachtmeister e Phillip Whitehead.

La commissione giuridica e per il mercato interno ha deciso l'8 ottobre 2002 di non esprimere parere. La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha deciso il 12 novembre 2002 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 24 aprile 2003.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

### Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (COM(2002) 400 – C5-0348/2002 – 2002/0163(COD))

#### (Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 400<sup>1</sup>),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0348/2002),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0122/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

#### Emendamento 1 Considerando 18

(18) È **opportuno** che gli operatori del settore alimentare che impiegano condensati di fumo primari o frazioni di catrame primarie o aromatizzanti di affumicatura derivati siano chiamati a stabilire procedure in base alle quali sia possibile verificare, in ogni fase dell'immissione sul mercato di un prodotto primario o di un aromatizzante di affumicatura derivato, se esso sia autorizzato in forza del presente

(18) È **necessario** che gli operatori del settore alimentare che impiegano condensati di fumo primari o frazioni di catrame primarie o aromatizzanti di affumicatura derivati siano chiamati a stabilire procedure in base alle quali sia possibile verificare, in ogni fase dell'immissione sul mercato di un prodotto primario o di un aromatizzante di affumicatura derivato, se esso sia autorizzato in forza del presente

<sup>1</sup> GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 523.

regolamento e se siano rispettate le condizioni d'impiego.

regolamento e se siano rispettate le condizioni d'impiego.

*Motivazione*

*L'emendamento si spiega da sé.*

Emendamento 2  
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 1

- non pone **rischi** per la salute umana;

- non pone **alcun rischio** per la salute umana;

*Motivazione*

*La formulazione deve essere rafforzata per garantire che i prodotti autorizzati non determinino nessun rischio per la salute umana.*

Emendamento 3  
Articolo 5, paragrafo 1

***1. Per la produzione di condensati di fumo primari e di frazioni di catrame primarie possono essere utilizzati solo quei tipi di legno non trattato elencati nell'allegato I.***

***soppresso***

*Motivazione*

*Va evitato un elenco “positivo”, a meno che esso sia esaustivo. L'elenco dell'allegato I non lo è. Per la produzione di aromatizzanti di affumicatura vengono regolarmente usati tipi di legno diversi da quelli menzionati nell'elenco.*

Emendamento 4  
Articolo 5, paragrafo 2, comma 1

2. Il legno ***di cui al paragrafo 1*** non deve essere stato volontariamente o accidentalmente trattato con sostanze

2. Il legno ***utilizzato per la produzione di prodotti primari*** non deve essere stato volontariamente o accidentalmente trattato

chimiche nei sei mesi immediatamente precedenti o successivi all'abbattimento, salvo nel caso in cui sia dimostrabile che la sostanza impiegata per il trattamento non dà origine a sostanze potenzialmente tossiche nel corso della combustione.

con sostanze chimiche nei sei mesi immediatamente precedenti o successivi all'abbattimento, salvo nel caso in cui sia dimostrabile che la sostanza impiegata per il trattamento non dà origine a sostanze potenzialmente tossiche nel corso della combustione.

#### *Motivazione*

*La scelta del legno non va limitata all'elenco dell'allegato I.*

#### Emendamento 5

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)

b) mette a disposizione degli Stati membri e della Commissione ***una sintesi di ciascuna domanda e, su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, trasmette*** l'intero dossier della domanda e tutte le informazioni supplementari presentate dal richiedente;

b) mette a disposizione degli Stati membri e della Commissione l'intero dossier della domanda e tutte le informazioni supplementari presentate dal richiedente;

#### *Motivazione*

*Fatto salvo l'articolo 14 sulla riservatezza, la preparazione del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare deve svolgersi nella maggior trasparenza possibile. Ciò è importante poiché la decisione finale sull'autorizzazione viene presa a porte chiuse attraverso la comitatologia.*

#### Emendamento 6

Articolo 8, paragrafo 4, trattino 1

- ***se del caso***, le eventuali condizioni o limitazioni da associare all'impiego del condensato di fumo primario o della frazione di catrame primaria (oggetto della valutazione) in quanto tali e/o come aromatizzanti di affumicatura derivati in o su determinati prodotti alimentari o

- le eventuali condizioni o limitazioni da associare all'impiego del condensato di fumo primario o della frazione di catrame primaria (oggetto della valutazione) in quanto tali e/o come aromatizzanti di affumicatura derivati in o su determinati prodotti alimentari o categorie di prodotti

categorie di prodotti alimentari,

alimentari,

*Motivazione*

*L'emendamento si spiega da sé.*

Emendamento 7  
Articolo 13 bis (nuovo)

***Articolo 13 bis***

***Accesso del pubblico***

***Le richieste di autorizzazione, le informazioni supplementari presentate dal richiedente e i pareri dell'Autorità, ad eccezione delle informazioni riservate, sono resi accessibili al pubblico in conformità degli articoli 38, 39 e 41 del regolamento (CE) n. 178/2002.***

***Nel trattare le domande di accesso ai documenti in suo possesso, l'Autorità applica i principi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.***

***Gli Stati membri trattano le domande di accesso ai documenti ricevuti a norma del presente regolamento in conformità dell'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 1049/2001.***

*Motivazione*

*Le disposizioni generali sulla trasparenza (regolamento n. 1049/2001) e le disposizioni riguardanti l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (regolamento n. 178/2002) devono applicarsi anche alla valutazione delle richieste di autorizzazione per aromatizzanti di affumicatura.*

Emendamento 8  
Allegato I

*(L'Allegato è soppresso)*

*Motivazione*

*Il ricorso a un elenco “positivo” non esaustivo provocherebbe solo confusione.*

Emendamento 9  
Allegato II, paragrafo 1

1. Il fumo è generato ***dai tipi di legno elencati nell'allegato I***. Vi si possono aggiungere erbe, spezie, ramoscelli di ginepro e ramoscelli, aghi e pigne di Picea purché privi dei residui di un trattamento chimico volontario o accidentale oppure purché conformi a norme più specifiche della legislazione comunitaria. Il materiale di base è sottoposto a combustione controllata, a distillazione a secco oppure a trattamento con vapore surriscaldato in presenza di una quantità controllata di ossigeno ad una temperatura massima di 600° C.

1. Il fumo è generato ***dal legno in conformità dell'articolo 5***. Vi si possono aggiungere erbe, spezie, ramoscelli di ginepro e ramoscelli, aghi e pigne di Picea purché privi dei residui di un trattamento chimico volontario o accidentale oppure purché conformi a norme più specifiche della legislazione comunitaria. Il materiale di base è sottoposto a combustione controllata, a distillazione a secco oppure a trattamento con vapore surriscaldato in presenza di una quantità controllata di ossigeno ad una temperatura massima di 600° C.

*Motivazione*

*Poiché l'allegato I va soppresso, l'allegato II deve essere modificato di conseguenza.*

Emendamento 10  
Allegato III, punto -1 (nuovo)

***-1. il tipo di legno utilizzato per la produzione del prodotto primario.***

### *Motivazione*

*La scelta del legno per la produzione dei prodotti primari non deve essere limitata, ma il richiedente deve dichiarare il tipo di legno utilizzato in tale produzione.*

## MOTIVAZIONE

La proposta intende istituire procedure comuni per la valutazione della sicurezza e l'autorizzazione degli aromatizzanti di affumicatura utilizzati nei o sui prodotti alimentari. Essa introdurrà norme comuni per gli operatori e migliorerà la protezione della salute umana e degli interessi dei consumatori. Attualmente le norme per l'autorizzazione degli aromatizzanti di affumicatura sono diverse nei diversi Stati membri.

Gli aromatizzanti di affumicatura sono ottenuti a partire dal fumo condensato, che viene frazionato e purificato. Il processo di purificazione riduce i rischi per la salute rispetto all'affumicatura tradizionale. Il numero dei condensati di fumo reperibili in commercio e utilizzati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura è abbastanza limitato. La Commissione propone pertanto che la valutazione tossicologica si concentri sui condensati di fumo (prodotti primari) piuttosto che su tutti gli aromatizzanti di affumicatura esistenti. In seguito o a una procedura di valutazione della sicurezza e di autorizzazione, i condensati di fumo primari e le frazioni di catrame primarie per i quali non emerga alcun rischio per la salute verranno inclusi in un elenco "positivo" di prodotti autorizzati nella Comunità. Secondo la Commissione occorrerà valutare al massimo 20 prodotti. La validità delle autorizzazioni sarà limitata ad un periodo di 10 anni. Per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione i prodotti dovranno essere sottoposto ad una nuova valutazione alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche.

Responsabile della valutazione delle richieste di autorizzazione sarà l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA o, in inglese, EFSA). La decisione finale sull'inclusione dei prodotti nell'elenco "positivo" sarà adottata mediante procedura di comitatologia. La proposta contiene disposizioni transitorie per l'autorizzazione dei prodotti già esistenti.

### Osservazioni

La relatrice valuta positivamente la proposta e ne sostiene gli obiettivi generali. È importante che la produzione di aromatizzanti di affumicatura sia regolamentata in modo uniforme in tutta la Comunità. La procedura di autorizzazione dovrà garantire che gli aromatizzanti di affumicatura utilizzati nei prodotti alimentari non presentino alcun rischio per la salute umana.

La Commissione propone che per la produzione di condensati di fumo primari e di frazioni di catrame primarie possano essere utilizzati solo i tipi di legno elencati nell'allegato I, ma l'elenco non è esaustivo. La questione principale è quella della possibilità stessa di redigere un elenco esaustivo dei tipi di legno che possono essere usati a questo scopo. Poiché i metodi tradizionali di affumicatura e le riserve naturali di legno variano da uno Stato membro all'altro, non è opportuno presentare in un regolamento un elenco "positivo" basato su dati risalenti a 10 anni fa. La cosa più importante è garantire che il legno usato nella produzione non sia stato trattato e che siano rigorosamente rispettate le condizioni stabilite per tale produzione.

Un ruolo fondamentale nella procedura di autorizzazione è attribuito, dal progetto di regolamento, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Sarà essa a ricevere le domande, a chiedere se necessario informazioni supplementari e a preparare un parere su ciascuna richiesta. La decisione formale sull'autorizzazione, cioè la stesura dell'elenco

“positivo”, avverrà mediante procedura di comitatologia. Per questo è d'importanza essenziale aggiungere disposizioni esplicite sull'accesso del pubblico ai documenti.